

AVV. GIORGIO VERRECCHIA
Via Visocchi, 12 – 03043 Cassino (FR)
Fax: 1782729886
E-mail: avv.giorgioverrecchia@gmail.com
Pec: avv.giorgioverrecchia@pec.it

CORTE D'APPELLO DI ROMA

-SEZIONE LAVORO-

RICORSO IN APPELLO

CON ISTANZA DI AUTORIZZAZIONE ALLA NOTIFICAZIONE EX ART.

151 C.P.C.

E, IN SUBORDINE, PER PUBBLICI PROCLAMI EX ART. 150 C.P.C.,

NONCHÉ CON ISTANZA DI RIUNIONE AL PROC. N. 2904/2021

per le sig.re DE CICCO ESTERINA, nata a Caserta il 23.08.1985, DCCSRN85M63B963N e VENDITTI GIADA, nata a Sora (FR) il 5.09.1986, VNDGDI86P45I838P, elettivamente domiciliate in Cassino (FR), alla via Visocchi, n. 12, presso lo studio dell'avv. Giorgio Verrecchia (C.F.: VRRGRG74R29C034S, Fax: 1782729886, P.e.c.: avv.giorgioverrecchia@pec.it) che le rappresenta e difende in forza di procura alle liti in calce al presente atto.

Appellanti

CONTRO

1. BRACAGLIA Manuela, nata il 5.6.1976 a Frosinone ed ivi residente in Via Circonvallazione Colle Timo n. 18. C.F. BRCMNL76E450D810I, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avvocato Italico De Santis in Via Fedele Calvosa snc, rappresentata e difesa dall'Avv. Giuseppe di Tomasso, (C.F. TMSGPP65A19C034Q), con domicilio digitale eletto all'indirizzo PEC: studiolegatomasso@pec.avvocaticassino.it
2. Del Duca Fabio, nato a Pontecorvo (FR), il 17.10.1979 ed ivi residente in Via Vallario s.n.c., C.F. DLDFBA79R17G838Z; Cardillo Franco, nato a Pontecorvo (FR), il 22.1.1984 ed ivi residente in Via Le Cese snc, C.F. CRDFNC84A22G838E; De Camillis Piera, nata a Ceccano (FR), il 23.7.1970 ed ivi residente in Via Marittima n. 35, C.F. DCMPRI70L63C413H; Pocaterra Federica, nata a Latina (LT), il 29.1973 e residente a Pontinia (LT), Via Tortona n. 23, C.F. PCTFRC73C69E472H; Rapone Giorgia, nata a Frosinone (FR), il 11.11.1984 ed ivi residente in



- Via Viale Madrid n. 4/C, C.F. RPNGRG84S51D810X; Pietro Ciriaci, nato a Ceccano (FR), il 21.6.1985 ed ivi residente in Via Galluzzo n. 38, C.F. CRCPTR85H21C413F; Sugamosto Francesca, nata ad Alatri (FR), il 2.10.1985 ed ivi residente in Via Latina n. 6, C.F. SGMFNC85R42A123J; rappresentati e difesi, congiuntamente e/o disgiuntamente, dall'Avv. Massimo Pizzarda (PZZMSM73P18D810Y) e dall'Avv. Pietro Piroli (PRLPTR76P20D810T), e con loro elett.te dom.to in Frosinone, presso lo Studio di quest'ultimo, sito in Via Piero Gobetti n. 13 PEC: avvpietro.piroli@pecavvocatifrosinone.it;
3. Azienda Sanitaria Locale di Frosinone (per brevità anche solo AUSL), in persona del l.r.p.t., elettivamente domiciliata presso il suo procuratore costituito in primo grado, Avv. Prof. Valerio Tallini, con studio in Roma, Via Luigi Luciani n. 1., all'indirizzo PEC valeriottallini@ordineavvocatiroma.org;
 4. Baldassarre Antonio Claudio, nato a Avezzano (AQ) il 11.11.1972 e residente a San Vincenzo Valle Roveto, fraz. Lerosce (AQ), CAP 67050 (CF: BLDNTN72S11A515N), Candelaresi Elisa, nata a Cassino (FR) il 04.04.1979 e residente a Cesano Boscone (MI), Via dei Pioppi 13, CAP 20090 (CF: CNDLSE79D44C034J), Carrafelli Sabrina, nata a Sora (FR) il 26.10.1982 e residente a Pescosolido (FR), Via Portella n. 16, CAP 03030 (CF: CRRSRN82R66I838M), Fava Marco, nato a Sora (FR) il 24.10.1983 ed ivi residente in Via Cellaro, 6,CAP 03039 (C.F. FVAMRC83R24I838R), Gabriele Tiziana, nata a Pontecorvo (FR) il 5.1.1980 e residente a Roccasecca (FR), Via Avelardo n. 37 (C.F. GBRTZN80A45G838H), Germani Loredana, nata a Anagni l'8.8.1985 e residente a Ceprano (FR), Via Ponte Rotto II trav. n. 39 (C.F. GRMLDN85M48A269W), Lombardi Damiano, nato a Sora il 4.5.1982 e residente a Fano (PU), Via XXIV strada n. 4, CAP 61032 (C.F. LMBDMN82E04I838I), Lombardi Gianluca, nato a Sora (FR) il 22.11.1983 e residente a Monteriggioni (SI), Strada delle Miniera n. 32, CAP 53035 (CF: LMBGLC83S22I838O), Pondri Maria

Laura, nata a Tivoli il 23.4.1968 e residente a Frosinone, Via Claudio Monteverdi n. E6, CAP 03100 (CF: PNDMLR68D63L182T), Russo Laura, nata a Napoli il 14.8.1991 e residente a Castel di Sangro (AQ), Cont.da Fonte Vaniero -Case Sparse snc, CAP 67031 (CF: RSSLRA91M54F839D), Santucci Valentina, nata a Frosinone il 30.01.1974 e residente a Alatri (FR), Via Laguccio 34, CAP 03011 (CF: SNTVNT74A70D810X), Tramazzo Andrea, nato a Pontecorvo (FR) il 1.12.1983 ed ivi residente in Contrada Sant'Oliva 126 (CF: TRMNDR83T01G838N), Vertullo Danilo, nato a Napoli il 4.2.1983 e residente a Sora, Via Dante Alighieri 17 (CF: VRTDNL83B04F839Y), Mazzocchi Chiara, nata a Frosinone il 6.8.1992 e residente a Frosinone, Viale Mazzini n. 87, CAP 03100 (CF: MZZCHR92M46D810E), elettivamente domiciliati presso il loro procuratori costituiti in primo grado Avv. Prof Giuseppe Ruffini (C.F. RFFGPP60D27G273M9), Avv. Martini Silvestrini (C.F. SLVMTN80B55H501Z) e Benedetto Cesarini (C.F. CSRBDT87C15H501T) nello studio di Roma, Via Carlo Conti Rossini n. 95, con domicilio digitale agli indirizzi PEC dichiarati nella memoria di primo grado giusepperuffini@ordineavvocatiroma.org,artinasilvestrini@ordineavvocaritoma.org e benedettocesarini@ordineavvocaritoma.org

5. TIBERIA UMBERTO, nato a Frosinone il 11.07.1987 (C.F.: TBR MRT 87L11D810N), MALIZIA GIOVANNI, nato a Worms (Germania) il 08.09.1963 (C.F.: MLZ GNN 63P08 Z112G) e PALOMBI ONORINA, nata a Sezze (LT) il 13.05.1977 (C.F. PLM NRN 77E53 I712M), elettivamente domiciliati presso il loro procuratore costituito in primo grado dall'Avv. Italico Perlini (C.F. n. PRL TLC 43M14 I364P) in Frosinone, Via Adige, 41, ed all'indirizzo PEC avvitalico.perlini@pecavvocatifrosinone.it
6. BUBLAVA BEATE (C.F. BBLBTE65A69Z155L) nata il 29.01.1965 a Pestany (Slovacchia) e residente in 03035 Fontana Liri (FR) via Tirocannone n. 6/A; CARNEVALE ARMANDO (C.F. CRNRND83M01C034H) nato l'01.08.1983 a Cassino (FR) e residente in

58054 Scansano (GR) via Loc. La Valletta n. 19; D'ANIELLO MARTINA (C.F. DNLMTN87C43C034Q) nata il 03.03.1987 a Cassino (FR) e residente in 03040 Vallemaio (FR) via Contrada Pastinovecchio n. 35/A; DE MAIO GIANLUCA (C.F. DMEGLC80L31D810M) nato il 31.07.1980 a Frosinone (FR) e residente in 00040 Ardea (RM) via Orbetello n. 64; DELLA VALLE FABIO (C.F. DLLFBA89D01D843R) nato l'01.04.1989 a Gaeta (LT) ed ivi residente in 04024 via Cuostile n. 57; DI LORENZO GIOVANNA (C.F. DLRGNN74R63C034S) nata il 23.10.1974 a Cassino (FR) ed ivi residente in 03043 Via Sferracavalli n. 86; DI SARRA LUCA (C.F. DSRLCU8P12E340M) nata il 12.09.1983 a Isola del Liri (FR) ed ivi residente in 03036 via Selva n. 430; FARINA ILENIA (C.F. FRNLNI77C48D810J) nata l'08.03.1977 a Frosinone (FR) e residente in 03028 San Giovanni Incarico (FR) via Giovanni Cedrone n. 42; LUCCIOLA FABIO (C.F. LCCFBA83B26C034S) nato il 26.02.1983 a Cassino (FR) e residente in 03047 San Giorgio a Liri (FR) via Limatella I. 36; LUCCIOLA GIULIO (C.F. LCCGLI87E19H5010) nato il 19.05.1987 a Roma (RM) e residente in 81040 Rocca d'Evandro (CE) via Colli n. 112; MADDALENA ANNAMARIA (C.F. MDDNMR67C59D708M) nata il 19.03.1967 a Formia (LT) e residente in 25017 Lonato del Garda (BS) via Pozza n. 54; RANALDI FEDERICA (C.F. RNLFRC73E61E340N) nata il 21.05.1973 a Isola del Liri (FR) e residente in 03030 Castelliri (FR) via Roma n. 20/B; SACCO ANTONIO (C.F. SCCNTN87H11C034O) nato l'11.06.1987 a Cassino (FR) e residente in 21049 Tradate (VA) via Tagliamento n. 2; VENDITTI DESIRÈ (C.F. VNDDSR86L64I838Z) nata il 24.07.1986 a Sora (FR) ed ivi residente in 03039 via Vallanito n. 8; ZAGORDI FRANCESCA (C.F. ZGRFNC82C71H501N) nata il 31.03.1982 a Roma ed ivi residente in 00176 via Antonio Tempesta n. 223 Int. 6, tutti elettivamente domiciliati presso lo studio dell'Avv. Andrea Ranalli sito in 03100 Frosinone (FR) Piazza Fellini n. 4 (già via Marcello Mastroianni), rappresentati e difesi dall'Avv. Sandro Salera (C.F.

SLRSDR59A27C034A), Corso della Repubblica, Cassino (Fr). PEC:
studiosalera@pec.avvocaticassino.it

NONCHÉ CONTRO

Gli altri controinteressati così come individuati dalla ricorrente nel ricorso introduttivo ossia tutti gli altri soggetti collocati nella graduatoria finale dei 402 partecipanti al concorso per mobilità volontaria nazionale per titoli e prova colloquio tra aziende ed enti del S.S.N. per la copertura a tempo pieno e indeterminato di n. 7 posti di Collaboratore Professionale Sanitario (C.P.S.) - infermiere, categ. D, ai sensi dell'art. 30 d.lgs. n. 165/2001, pubblicata dalla A.S.L. di Frosinone in data 30.04.2019

Oggetto: RICORSO IN APPELLO per la riforma della sentenza resa fra le suddette parti dal Tribunale Ordinario di Frosinone, sezione Lavoro (nella persona del Giudice dott. Massimo Lisi) n. 78/2021, depositata in cancelleria in data 31.3.2021.

PREMESSO CHE

- 1) In data 31.03.2021 il Tribunale di Frosinone, Giudice del Lavoro, pronunciava la sentenza oggi appellata con il seguente dispositivo: «*1) dichiara l'illegittimità della deliberazione n.1798 del 20.08.2018, con la quale l'Azienda Unità Sanitaria Locale di Frosinone ha indetto avviso pubblico di mobilità nazionale per titoli e prova colloquio tra aziende ed enti del S.S.N., per la copertura a tempo pieno e indeterminato di n.7 posti di Collaboratore Professionale Sanitario (C.P.S.) - infermiere di categoria D, ai sensi dell'art.30, comma 2, D.Lgs. n.165/2001, nella parte in cui: 1) ha previsto una prova colloquio - finalizzata alla valutazione delle specifiche competenze professionali maturate dai candidati, per operare la più efficace collocazione dei concorrenti - consistente nella sottoposizione ai candidati di una sola domanda, senza prevedere che venisse esplicitata la valutazione operata dalla Commissione sulla risposta fornita alla domanda, in relazione al fine perseguito dal colloquio; 2) ha previsto per la prova colloquio un punteggio massimo di 60 punti e invece un*

punteggio massimo di 40 punti per i titoli; 2) dichiara l'illegittimità della graduatoria finale pubblicata dalla A.S.L. di Frosinone in data 30.4.2019, approvata con delibera A.S.L. n.1010 del 16.5.2019, nella parte in cui è stato computato l'esito della prova colloquio nella valutazione; 3) per l'effetto, ordina all'Azienda Unità Sanitaria Locale di Frosinone di riformulare la graduatoria tenendo conto del solo punteggio assegnato per i titoli, inserendo l'attrice nella posizione derivata – per la ricorrente, come per tutti gli altri partecipanti alla procedura - dalla valutazione dei soli titoli; 4) dichiara l'inammissibilità delle altre domande attorsee per difetto di interesse ad agire, rimanendo così assorbita la domanda riconvenzionale svolta dai residenti Baldassarre Antonio Claudio, Candelaresi Elisa, Carrafelli Sabrina, Ciriaci Pietro, Fava Marco, Gabriele Tiziana, Germani Loredana, Lombardi Damiano, Lombardi Gianluca, Mazzocchi Chiara, Pondri Maria Laura, Russo Laura, Santucci Valentina, Tramazzo Andrea e Vertullo Danilo, avente ad oggetto l'accertamento del diritto alla prosecuzione e/o ricostituzione del rapporto di lavoro con l'ente di provenienza, domanda spiegata soltanto in via subordinata, per la ipotesi, non verificatasi, di annullamento o dichiarazione di nullità della procedura di mobilità oggetto di causa; 5) dichiara cessata la materia del contendere con riferimento alla domanda riconvenzionale spiegata dai residenti Baldassarre Antonio Claudio, Candelaresi Elisa, Carrafelli Sabrina, Ciriaci Pietro, Fava Marco, Gabriele Tiziana, Germani Loredana, Lombardi Damiano, Lombardi Gianluca, Mazzocchi Chiara, Pondri Maria Laura, Russo Laura, Santucci Valentina, Tramazzo Andrea e Vertullo Danilo, avente ad oggetto l'accertamento della nullità e/o l'inefficacia delle clausole, di identico tenore, contenute all'art. 5 dei contratti individuali di lavoro dagli stessi stipulati con la A.S.L. di Frosinone; 6) pone le spese del giudizio dell'attrice a carico della convenuta A.S.L. di Frosinone, liquidando le stesse nella complessiva misura di €.3.000,00, per compenso professionale, oltre I.V.A., C.P.A. e rimborso forfettario del 15% per le spese generali, con distrazione in favore del procuratore antistatario della ricorrente; 7) compensa le spese di lite tra l'attrice e gli altri convenuti costituiti; 8) nulla per le spese dei convenuti rimasti

contumaci; 9) fissa il termine di 60 giorni per il deposito delle motivazioni della sentenza.»

- 2) Prima di pronunciare la suddetta sentenza, il giudice, con provvedimento del 30.09.2020 chiedeva: «*rilevata la necessità di acquisire ulteriori elementi necessari ai fini del decidere, ordina alla convenuta A.S.L. di Frosinone di precisare il numero degli infermieri passati alle proprie dipendenze all'esito della procedura di mobilità volontaria nazionale per titoli e prova colloquio oggetto di causa, nonché di redigere una nuova graduatoria finale dei 402 partecipanti alla predetta procedura, considerando il solo punteggio attribuito per i titoli e non quello attribuito per il colloquio»;*
- 3) La Ausl dava seguito all'adempimento depositando la graduatoria avente come criterio selettivo esclusivamente i titoli.
- 4) Le parti resistenti depositavano note esplicative autorizzate sulla nuova graduatoria redatta secondo il criterio indicato dal giudice. La presente difesa eccepiva la discriminatorietà per ragioni di età della graduatoria così come da ultimo redatta. Nella sentenza che oggi si impugna il giudice nulla affermava per confutare l'eccezione di discriminatorietà sollevata dalla presente difesa.

Con il presente atto appellano la sentenza in oggetto le sig.re Venditti Giada e De Cicco Esterina, come in epigrafe rappresentate, difese e domiciliate, chiedendo l'integrale riforma della sentenza del Tribunale di Frosinone Sez. Lavoro n. 78/2021, per i seguenti

MOTIVI

- 1. Violazione di legge. Nella specie, violazione degli articoli 3 della Costituzione e del d. lgs. 216/2003. Discriminatorietà della nuova graduatoria.**

Il Giudice nell'ordinanza del 30.09.2020 (a scioglimento di una riserva assunta in corso di causa), chiedeva alla ASL FR di rifare la graduatoria prendendo in considerazione solo i titoli nell'erronea convinzione che

quest'ultimo criterio – considerato da solo – garantisse oggettività alla valutazione della p.a. Tuttavia, come emerge dalla semplice lettura del bando, i "titoli" si riducono alla sola anzianità di servizio¹, di fatto rendendo ininfluenti gli altri criteri (come, per esempio, i titoli accademici). Come si vede, infatti, dalla nuova graduatoria redatta seguendo il criterio indicato dal giudice delle prime cure i titoli accademici e/o di formazione, pubblicazioni e titoli scientifici non sono suscettibili di modificare il peso dato all'anzianità di servizio. **La graduatoria basata sul solo punteggio relativo ai titoli (*rectius al titolo di anzianità*) discrimina in base all'età**, poiché produce un particolare svantaggio per i candidati appartenenti alle fasce d'età più giovani. Com'è evidente dal confronto della graduatoria originaria con quella infine elaborata dalla Asl resistente su ordine del giudice, **gli appartenenti alla fascia di età dei più giovani sono discriminati** rispetto agli appartenenti alla fascia di età dei più anziani che finiscono per collocarsi agli ultimi posti della graduatoria.

Bastino queste brevi considerazioni:

- a. I nati tra il 1990 e il 1998 costituiscono il **16% del numero totale dei partecipanti** alla procedura di mobilità (sono, infatti, **61 su 402**);
- b. Nella graduatoria originaria (elaborata sulla base sia dei titoli che del colloquio) i nati tra il 1990 e il 1998 rappresentano **l'8% dei vincitori**;
- c. Nella nuova graduatoria redatta sulla base della sola anzianità di servizio non sono per nulla rappresentati (**0% dei vincitori**). Nessuno dei vincitori, quindi, di questa graduatoria appartiene alla suddetta classe di età.

¹ Di seguito l'estratto del bando/avviso

- 60 punti per la prova colloquio che si indirebbe superato positivamente se il candidato ottiene un punteggio di almeno 36/60. Il colloquio tenderà ad accertare il grado di specifica competenza ed esperienza nelle materie oggetto dell'incarico da conferire.

- 40 punti per titoli;

I punti per la valutazione dei titoli sono così ripartiti:

- a) fino ad un massimo di 20 punti per titoli di carriera;
- b) fino ad un massimo 4 punti per titoli accademici e di studio ulteriori rispetto a quelli richiesti per l'accesso alla procedura selettiva;
- c) fino ad un massimo di 4 punti per pubblicazioni e titoli scientifici;
- d) fino ad un massimo di 8 punti per il curriculum formativo e professionale;
- e) fino ad un massimo di 4 punti per situazione familiare o sociale,

- d. Per contro, gli appartenenti alla fascia di età dei più anziani, ovvero i nati tra il 1960 e il 1969, che costituiscono il 7% dei partecipanti alla procedura di mobilità (sono, infatti, 29 su 402), nella nuova graduatoria elaborata sul solo criterio dell'anzianità di servizio costituiscono ben il 19% dei vincitori.

Da questa semplice analisi statistica emerge la **discriminatorietà**, e quindi la contrarietà all'art. 3 della Cost. e all'art. 2 del d. lgs. 216/2003, di questa nuova graduatoria basata solo sui titoli poiché l'uso dell'**unico criterio dell'anzianità** di servizio per selezionare i candidati è solo apparentemente neutro, invece essendo in realtà discriminatorio. Se è vero, infatti, che questo criterio non fa direttamente leva sull'età biologica dei candidati, è vero anche che produce un impatto differenziato (e negativo) sugli appartenenti alla fascia d'età dei più giovani, a vantaggio della classe di età dei più anziani. Di regola, infatti, i lavoratori più giovani sono quelli con minore anzianità di servizio. Ciò è ben evidente dalla graduatoria da ultimo redatta dalla Asl. Insomma, solo perché i più giovani di età non possono vantare un'importante anzianità di servizio, solo per tale ragione, vengono esclusi dalla procedura. E, come innanzi anticipato, ciò è contrario a quanto stabilito dall'art. 2 del d. lgs. n. 216/2003 per il quale si ha discriminazione indiretta «**quando una disposizione, un criterio, una prassi, un atto, un patto o un comportamento apparentemente neutri possono mettere le persone (...) di una particolare età (...) in una situazione di particolare svantaggio rispetto ad altre persone**». Né tale differenziazione di trattamento trova una giustificazione nel perseguitamento di quelle “finalità legittime” raggiunte mediante l’uso di “mezzi appropriati e necessari” indicati dall’art. 3 c. 6 del d. lgs. 216/2003 per porre il criterio neutro al di fuori del campo di azione della discriminazione. Dall’esemplificazione fornita dal legislatore comunitario (cfr. considerando n. 25 della dir. 2000/78/CE), le finalità legittime sono quelle giustificate dal raggiungimento di uno scopo di politica sociale legittimo, come quello dell’occupazione, del mercato del lavoro e della formazione professionale ovvero dal perseguitamento di un obiettivo meritevole di tutela. Invece, come pure sottolineato dal giudice di prime cure, nel caso di specie non sussiste alcun obiettivo di promozione

dell'occupazione in quanto si tratta di lavoratori già assunti dalla p.a. (cfr. pag. 12 della sentenza). Ma anche se si volesse considerare legittimo l'obiettivo di una ricollocazione delle risorse umane, ciò non sarebbe sufficiente a superare il divieto di discriminazione. Ai sensi di quanto disposto dalla normativa antidiscriminatoria, infatti, i mezzi per raggiungere questa finalità legittima devono essere "appropriati e necessari", tali cioè da rendere il criterio neutro adottato, l'unico possibile per il raggiungimento dello scopo perseguito, attraverso l'applicazione del principio di proporzionalità (in dottrina cfr. Ornella LA TEGOLA, *Il divieto di discriminazione per età nel diritto del lavoro*, Bari, Cacucci, 2017, pp. 180-182). Il principio di proporzionalità sarà rispettato, pertanto, solo quando sia provata l'impraticabilità di misure meno svantaggiose per il gruppo tutelato dal divieto rispetto a quelle derivanti dal criterio adottato e altrettanto idonee al raggiungimento dello scopo perseguito (cfr. Corte di Giustizia, 18.06.2009, C-88/08, richiamata, seppur per la soluzione di una fattispecie diversa, da Cass. 14.09.2015, n. 18045).

Nel caso di specie l'utilizzo dell'unico criterio dei titoli (*alias*, dell'anzianità di servizio) non risponde ad alcun obiettivo meritevole di tutela né pare rispondente alle necessità della pubblica amministrazione oggi resistente. Nonostante le considerazioni su riportate siano state portate all'attenzione del giudicante nelle note autorizzate del 12.01.2021, esse non sono state prese in considerazione nella motivazione della sentenza. Si chiede pertanto che la sentenza appellata sia modificata riformando la parte in cui prevede la redazione di una nuova graduatoria solo per titoli, cioè sulla base del criterio dell'anzianità di servizio poiché paleamente discriminatorio. La sentenza deve essere riformata, quindi, nella parte in cui prevede che: «(...) e va ordinato all'Azienda Unità Sanitaria Locale di Frosinone di riformulare la graduatoria tenendo conto del solo punteggio assegnato per i titoli, inserendo l'attrice nella posizione derivata - per la ricorrente, come per tutti gli altri partecipanti alla procedura - dalla valutazione dei soli titoli» (pp.24-25 sentenza impugnata), reintegrando il doppio criterio dei titoli e del colloquio perché unico in grado di assicurare l'imparzialità e la non discriminatorietà della

graduatoria.

2. Violazione di legge. Nella specie, violazione dell'art. 97 della Costituzione. Contraddittorietà della motivazione della sentenza.

La scelta del giudice di elaborare una nuova graduatoria basata solo sull'anzianità di servizio contrasta anche con l'art. 97 Cost., violando di conseguenza il principio sociologico della meritocrazia. L'imparzialità, infatti, presuppone necessariamente il rispetto del principio di uguaglianza e non discriminazione. Nel caso di specie è quindi necessario adottare più criteri di selezione al fine di evitare che la graduatoria venga redatta esclusivamente su un criterio di selezione discriminatorio basato sull'età. In questo senso il colloquio è un criterio che insieme a quello per titoli consente di neutralizzare un criterio apparentemente neutro ma che nei fatti ha l'effetto di escludere **un'intera classe di lavoratori dal concorrere** alla procedura di trasferimento.

Come noto, la mobilità costituisce una delle principali leve strategiche per l'adeguamento del fabbisogno del personale con lo scopo precipuo del raggiungimento della massima efficienza dell'azione amministrativa accompagnata ad una attenta politica dei costi. Ciò non significa che - in presenza di più domande di mobilità rispetto ai posti disponibili - la pubblica amministrazione di destinazione non possa selezionare il personale da immettere nei propri uffici, individuando tra i candidati solo quelli in possesso dei requisiti da indicare nel bando pubblico. Ed infatti lo stesso giudicante ammette che in presenza di più domande che posti sia necessario procedere a una selezione dei candidati. Ciò significa, inevitabilmente, che la p.a. deve svolgere una procedura comparativa tra i candidati per selezionare quelli che più e meglio rispondono ai profili ricercati. Anche sotto questo profilo, quindi, selezionare solo sulla base dell'anzianità di servizio non risponde alle finalità perseguitate dalla p.a.. E, per i motivi innanzi specificati, neppure è sorretto da criteri di razionalità, obiettività e non discriminazione. In conclusione, **prevedere l'anzianità di servizio come unico criterio di scelta dei lavoratori da trasferire è discriminatorio e illegittimo.**

3. Irrazionalità e contraddittorietà della sentenza nella parte in cui utilizza l'unico criterio della valutazione dei titoli per la redazione della graduatoria finale.

Il ragionamento del Giudice delle prime cure muove dalla premessa fondamentale costituita dal fatto che la pubblica amministrazione – in ossequio ai principi di buon andamento e trasparenza di cui all'art. 97 Cost. – non può assegnare un punteggio preponderante al colloquio rispetto alla valutazione per titoli, giacché ciò comporterebbe un'ampia discrezionalità della pubblica amministrazione e, come sembra insinuare la ricorrente, il rischio di favorire alcuni candidati a discapito di altri per motivi diversi da quelli propri della selezione.

Sul punto il Tribunale di Frosinone, sezione Lavoro si era già pronunciato con l'ordinanza ex art. 669 terdecies cpc del 19.09.2019 dal Tribunale di Frosinone, sezione lavoro, ai sensi della quale *"nessuna disposizione vieta alla amministrazione convenuta di inserire la prova colloquio quale strumento per la valutazione comparativa dei candidati in una procedura di mobilità.* Né si ritiene che questo divieto sia desumibile dalle caratteristiche della mobilità, che coinvolge candidati già dipendenti della p.a. sottoposti a prova concorsuale idoneativa, in possesso della medesima qualifica e inquadramento da ricoprire nella amministrazione di destinazione. Sia i titoli (titoli di studio e di carriera, titoli scientifici, pubblicazioni e curriculum) sia la prova colloquio (diretta ad accertare il grado di specifica competenza ed esperienza nelle materie oggetto dell'incarico da conferire") sono strumenti di valutazione delle capacità professionali del candidato. I titoli evidenziano il percorso culturale e professionale compiuto. Mediante la prova colloquio si misurano invece le conoscenze attuali e specifiche nella materia oggetto dell'incarico da espletare (...). Nessuna legge o previsione contrattuale del settore impone alla amministrazione di desumere il livello culturale e professionale dei candidati dalla sola formazione (...). Né è previsto alcun obbligo della p.a. di assegnare ai primi, ai fini della graduatoria finale, un peso prevalente o equivalente rispetto ai secondi. (...) In base ai principi di imparzialità e buon andamento della pubblica

amministrazione "in mancanza o insufficienza di norme di legge regolamentari, collettive o aziendali il datore di lavoro ha l'obbligo di predisporre regole che pongano i dipendenti in condizione di parità e che non siano manifestamente inadeguate in relazione alla selezione da operare (Cass. n. 1485 del 2015)". Si ritiene che anche questi principi siano stati rispettati, avendo l'amministrazione assicurato la pubblicità della prova (mediante colloquio in aula aperta) e la causalità della domanda (mediante sorteggio) e dunque la parità di trattamento dei candidati e la imparzialità del proprio operato". Ebbene, è vero che l'ordinanza appena citata è stata emessa nell'ambito di un procedimento cautelare ma è anche vero che i giudici – come si evince chiaramente dalla mera lettura della stessa - sono scesi nel merito della questione al fine di deliberare sulla controversia portata alla loro attenzione così restituendo una pronuncia dichiarativa dell'operato della pubblica amministrazione odierna resistente. Si chiede pertanto la riforma della sentenza oggi impugnata nella parte in cui afferma «*Ritiene il Giudicante che già la previsione del bando che attribuisce fino a 60 punti per la prova colloquio – su un massimo di 100 punti - rispetto il punteggio di 40 punti attribuibile, in totale, per tutte le altre voci riguardanti la valutazione dei titoli e della carriera, pone dubbi in ordine al rispetto dei principi di imparzialità e buon andamento sanciti dall'art. 97 Cost., perché non appare ragionevole che il punteggio massimo attribuibile per il colloquio (60 punti, come già evidenziato), sia soverchiante rispetto tutti gli altri, oggettivi, criteri di valutazione e, in particolare, superi del triplo quello massimo attribuibile alla voce "titoli di carriera", che è il criterio in base al quale si può attribuire il punteggio più alto (20 punti), dopo quello assegnabile per il colloquio. In altri termini, sarebbe stato di gran lunga più ragionevole l'adozione di criteri di scelta che attribuissero punteggi identici, da un minimo ad un massimo, per ciascuna delle voci. O l'attribuzione alla voce "colloquio" di un punteggio minimo pari alla media dei punteggi minimi previsti per le altre criteri e di un punteggio massimo pari alla media dei punteggi massimi previsti per le altre criteri».*

4. Contraddittorietà della motivazione del giudice di prime cure sul criterio della preponderanza del criterio selettivo del colloquio.

Vi è da rilevare, inoltre, che il giudice di prime cure cade in contraddizione nella motivazione della sentenza n. 78/21 del Tribunale di Frosinone nella parte in cui si afferma «*non appare ragionevole che il punteggio massimo attribuibile per il colloquio (60 punti, come già evidenziato), sia soverchiante rispetto tutti gli altri, oggettivi, criteri di valutazione e, in particolare, superi del triplo quello massimo attribuibile alla voce "titoli di carriera", che è il criterio in base al quale si può attribuire il punteggio più alto (20 punti)*

Sicché, il giudice sembra suggerire che un lavoratore che partecipa alla mobilità senza alcun titolo di carriera potrebbe comunque vincere solo con l'esito della prova colloquio. Orbene, nella graduatoria riformulata secondo le indicazioni del Giudice di primo grado avviene lo stesso. E, infatti, la valutazione della carriera (*rectius* anzianità di servizio) vale 20 punti, contro i 4 punti per titoli accademici ulteriori (es. master in scienze infermieristiche); 4 punti per titoli scientifici e pubblicazioni; 8 punti per il curriculum formativo e professionale (es. corsi di formazione); 4 punti per situazione familiare e sociale. Sicché, anche la graduatoria riformulata secondo il criterio dato dal giudice di prime cure sconta lo stesso limite contestato dallo stesso giudice. Raramente, infatti, un candidato neoassunto potrà superare un altro candidato anziano ma che non possiede nessuno dei requisiti delle lettere b-c-d-e. Infatti, le pubblicazioni scientifiche per una mansione di infermiere sono piuttosto rare e il curriculum formativo sarà meno autorevole in quanto legato ovviamente alla anzianità di servizio. Anche sotto questo profilo, quindi, la sentenza merita di essere riformata stabilendo, più correttamente, la reintegrazione della prova colloquio e prevedendo una diversa attribuzione di punteggio ai titoli e al colloquio.

Invero, questa soluzione sembra essere suggerita dallo stesso giudicante laddove scrive: «*In altri termini, sarebbe stato di gran lunga più ragionevole l'adozione di criteri di scelta che attribuissero punteggi identici, da un minimo ad un massimo, per ciascuna delle voci. O l'attribuzione alla voce "colloquio" di un punteggio minimo pari alla media dei punteggi minimi previsti per le altre criteri e di un punteggio massimo pari alla media dei punteggi massimi previsti per le altre criteri*

(pag. 23 della sentenza impugnata). Nell'inciso appena citato il Giudice indica una criterio di ragionevolezza che avrebbe consentito alla prova colloquio di superare eventuali censure legate alla sproporzione e alla preponderanza di un criterio sugli altri.

Ebbene il Giudice, in aperta contraddizione con i precedenti passaggi della sua stessa motivazione, ha dapprima accertato la legittimità della scelta di inserire la prova orale, come criterio valutativo e, successivamente, ha ordinato alla Asl di riformulare la graduatoria senza considerarne i punteggi. E, peraltro, senza fornire la benché minima giustificazione del perché abbia assunto tale decisione, vieppiù considerato che pochi passaggi prima aveva anche "suggerito" alla azienda Asl quale criteri e/o punteggi, a suo dire ragionevoli, avrebbe dovuto attribuire alla prova orale (punteggi uguali ai titoli, media ponderata, ecc...).

L'eccezione di discrezionalità della prova colloquio sollevata dal giudicante è in verità facilmente superabile applicando quanto la giurisprudenza ha avuto modo di precisare in più occasioni: *"il voto numerico attribuito dalle competenti commissioni alle prove scritte od orali di un concorso pubblico o di un esame esprime e sintetizza il giudizio tecnico-discrezionale della commissione stessa, contenendo in sé la motivazione, senza bisogno di ulteriori spiegazioni o chiarimenti, e ciò in quanto la motivazione espressa numericamente, oltre a rispondere ad un evidente principio di economicità amministrativa di valutazione, assicura la necessaria chiarezza e graduazione delle valutazioni compiute dalla commissione nell'ambito del punteggio disponibile e del potere amministrativo da essa esercitato"* (cfr., Cons. Stato, Sez. V, 22.12.2014, n. 6306). Tale punteggio, infatti, esterna una sintetica valutazione, che può variare nella graduazione prevista dal bando stesso. In altre parole, il giudizio di sufficienza o di insufficienza espresso dalla Commissione viene da quest'ultima graduato utilizzando un parametro numerico attribuito al candidato, che afferma in primo luogo se quest'ultimo supera o meno la soglia fissata, e in secondo luogo dà conto della misura dell'apprezzamento riservato dalla commissione esaminatrice (cfr. Cons. Stato, Sez. V, 30.11.2015, n.

5407). Da ultimo anche il Tar Lazio (cfr. Tar Lazio, sez. II, 28 settembre 2018, n. 9646) si è espresso in questo senso stabilendo che “*il voto numerico attribuito dalle competenti Commissioni alle prove nell'ambito di un concorso pubblico esprime e sintetizza il giudizio tecnico discrezionale della commissione stessa, contenendo in sé la motivazione, senza bisogno di ulteriori giustificazioni (...) La motivazione espressa in forma numerica appare del tutto fungibile con la motivazione descrittiva, trattandosi di due forme di espressione, sintetica ed analitica, delle ragioni del particolare giudizio espresso.* Nello stesso senso, di nuovo, il Consiglio di Stato (cfr. Consiglio di Stato, sezione quarta, Sentenza 1 agosto 2018, n. 4745) secondo cui “*Il voto numerico attribuito dalle competenti commissioni alle prove o ai titoli nell'ambito di un concorso pubblico o di un esame esprime e sintetizza il giudizio tecnico discrezionale della commissione stessa, contenendo in sé stesso la motivazione, senza bisogno di ulteriori spiegazioni, quale principio di economicità amministrativa di valutazione, assicura la necessaria chiarezza e graduazione delle valutazioni compiute dalla commissione nell'ambito del punteggio disponibile e del potere amministrativo da essa esercitato e la significatività delle espressioni numeriche del voto, sotto il profilo della sufficienza motivazionale in relazione alla prefissazione, da parte della stessa commissione esaminatrice, di criteri di massima di valutazione che soprassiedono all'attribuzione del voto, da cui desumere con evidenza, la graduazione e l'omogeneità delle valutazioni effettuate mediante l'espressione della cifra del voto, con il solo limite della contraddizione manifesta tra specifici elementi di fatto obiettivi, i criteri di massima prestabiliti e la conseguente attribuzione del voto*”. Secondo la giurisprudenza citata, pertanto, la votazione è agevolmente traducibile in motivazione analitica risalendosi ai corrispondenti criteri di valutazione prefissati dall’Amministrazione.

Orbene, il punteggio complessivo attribuito ai titoli è 40 punti, che non appare affatto eccessivamente sproporzionato rispetto al punteggio attribuito al colloquio (60 punti). La differenza tra quest’ultimo punteggio e quello attribuito ai titoli non risulta affatto eccessiva, ma costituisce espressione di una scelta per nulla irragionevole dell’amministrazione/datrice di lavoro tesa a

verificare, al di là del riscontro formale dei titoli, l'effettiva competenza ed esperienza degli aspiranti nelle materie oggetto dell'incarico da conferire. Ciò appare del resto confermato dall'esame della giurisprudenza, ove si sottolinea la necessità che i criteri selettivi individuati dall'amministrazione siano tali da porre i dipendenti in condizioni di parità e che non siano manifestamente inadeguati in relazione alla selezione da operare, ad esempio realizzando un'assoluta svalutazione del percorso professionale e culturale degli aspiranti (cfr., ex multis, Cass., sez. lav., 11.06.2004, n.11127; Consiglio di Stato, sez. V, 14.04.2000, n. 2230): il che non è sicuramente avvenuto nel caso di specie, stante il congruo rilievo attribuito alla valutazione dei titoli. La pluralità dei criteri ipotizzabili conferma che si tratta di una scelta rimessa alla discrezionalità dell'amministrazione/datrice di lavoro, che risulta insindacabile dall'autorità giudiziaria, con l'ovvio limite della ragionevolezza, che nella specie appare senz'altro rispettato. Neppure si può chiedere al giudice di sostituirsi all'amministrazione e individuare in sua vece criteri alternativi o sostitutivi di quelli specificati dalla stessa p.a. poiché tale provvedimento sarebbe illegittimo e inammissibile in quanto la p.a. verrebbe privata di un atto che invece è di sua competenza, né d'altronde il giudice può condannare l'amministrazione a un *facere* laddove vengano in gioco valutazioni di merito rimesse alla discrezionalità dell'amministrazione stessa.

D'altronde non appare revocabile in dubbio che l'amministrazione ASL FR abbia agito seguendo i canoni di cui all'art. 97 Cost. Come si evince dalla semplice lettura del bando pubblico di mobilità, il criterio della valutazione per titoli e colloquio era stato fissato dalla ASL già nell'Avviso Pubblico, prima ancora, quindi, che si conoscessero i punteggi attribuibili ai singoli candidati: vi è più che la prova orale è stata sostenuta in aula aperta al pubblico su una domanda estratta dallo stesso candidato tra quelle predisposte dalla commissione, tutte diverse l'una dall'altra.

Quel che più conta, peraltro, è che la ricorrente non ha formulato specifiche doglianze in ordine alla domanda estratta ed alla valutazione della

risposta data, essendosi limitata a lamentarsi del fatto (di per sé irrilevante) di aver ricevuto un punteggio troppo basso per un'utile collocazione in graduatoria.

Per tutte le ragioni innanzi esposte, le appellanti DI CICCO ESTERINA e VENDITTI GIADA, come in epigrafe rappresentate, difese e domiciliate,

CONCLUDONO

Affinché l'adita Corte di Appello di Roma, Sezione Lavoro provveda all'integrale riforma della sentenza della sentenza del Tribunale di Frosinone, sezione Lavoro, n. 78/2021 accertando e dichiarando la legittimità della procedura valutativa compiuta dalla Asl di Frosinone, e per l'effetto respinga il ricorso della sig.ra Bracaglia Manuela perché inammissibile e/o infondato per quanto eccepito nella motivazioni del presente gravame; con vittoria delle spese di lite e compensi di avvocato del doppio grado di giudizio.

In via istruttoria, si deposita:

Sentenza del Tribunale di Frosinone, sezione Lavoro, n. 78/2021; avviso pubblico di mobilità.

Si chiede l'acquisizione del fascicolo telematico di parte di primo grado.

Con ogni salvezza e riserva, secondo il codice di rito.

Ai fini del contributo unificato si dichiara che il valore della presente controversia è di valore indeterminato ed è dovuto un c.u. pari ad € 388,50.

**ISTANZA DI AUTORIZZAZIONE ALLA NOTIFICAZIONE EX ART. 151
C.P.C. E, IN SUBORDINE, DI AUTORIZZAZIONE ALLA NOTIFICAZIONE
PER PUBBLICI PROCLAMI EX ART. 150 C.P.C.**

Il sottoscritto difensore,

PREMESSO CHE

1. La sentenza impugnata è stata resa all'esito di un giudizio nel quale si sono costituiti solamente 41 dei 402 partecipanti alla procedura di mobilità, nonché l'Azienda Unità Sanitaria Locale di Frosinone;
2. La notifica dell'atto introduttivo del giudizio di appello alle altre parti,

361 soggetti, tutte chiaramente identificabili dalla graduatoria relativa all'Avviso Pubblico di cui è causa, sopra riprodotta alle pagine da 5 a 14 del presente appello;

RILEVATO CHE

anche nel giudizio di primo grado il Tribunale di Frosinone ha autorizzato ex art. 151 c.p.c. la notifica del ricorso introduttivo mediante notifica con pubblicazione sul sito internet istituzionale dell'Azienda Unità Sanitaria Locale di Frosinone, www.asl.fr.it;

FORMULA ISTANZA

Affinché il Presidente della adita Corte d'Appello ovvero il Presidente del Collegio, valutato quanto sopra esposto,

voglia autorizzare

IN VIA PRINCIPALE, la notificazione del presente ricorso in appello e del conseguente decreto di fissazione di udienza a tutti i soggetti, con qualifica di infermieri, inseriti nell'elenco di 402 nominativi riportati nella delibera A.S.L. di Frosinone n. 1010 del 16/5/2019, diversi dalle parti costituite in primo grado, a mezzo pubblicazione sul sito internet istituzionale dell'Azienda Unità Sanitaria Locale di Frosinone, www.asl.fr.it;

IN SUBORDINE, la notificazione del presente appello e del conseguente decreto di fissazione di udienza a tutti i soggetti, con qualifica di infermieri, inseriti nell'elenco di 402 nominativi riportati nella delibera A.S.L. di Frosinone n. 1010 del 16/5/2019, diversi dalle parti costituite in primo grado, ai sensi dell'art. 150 c.p.c., per pubblici proclami.

ISTANZA DI RIUNIONE

Si chiede, altresì, che l'instaurando giudizio sia riunito al proc. RGN 2904/2021 avente ad oggetto l'impugnazione della medesima sentenza e vertente tra le stesse parti.

Cassino/Roma, lì 27.09.2021

Avv. Giorgio Verrecchia